SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 210

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 10 settembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 227

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Avviso di adozione da parte dei comuni di regolamenti disciplinanti tributi propri.

01A9551

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso, n. **5.**

Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, società per azioni, in Trento: Obbligazioni sorteggiate il 24 agosto 2001.

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 7 settembre 2001, n. **343.**

Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che lo statuto dell'Agenzia di protezione civile, prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, non è ancora operativo, a seguito delle obiezioni formulate dalla Corte dei conti;

Considerata la necessità di attribuire ad un'unica struttura centrale il coordinamento di tutte le attività in materia di protezione civile, al fine di assicurare una composizione unitaria dei molteplici profili ed esigenze che rilevano in tale delicato settore;

Considerate le conseguenze negative derivanti dalla mancata conclusione delle procedure finalizzate all'operatività dell'Agenzia di protezione civile;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità del coordinamento e la concreta funzionalità delle strutture attualmente preposte all'attività di protezione civile, in attesa di una eventuale ridefinizione complessiva del settore;

Ritenuta l'urgenza di intervenire in considerazione dell'avvicinarsi della stagione invernale, periodo nel quale solitamente si verificano numerosi eventi calamitosi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica dell'articolo 10 sono soppresse le parole: «e di protezione civile»;

b) all'articolo 10, comma 1, sono soppresse le parole: «e quella di protezione civile» e le parole: «e del capo IV»;

c) il comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: «1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico.»;

d) all'articolo 14, comma 3, sono soppresse le parole: «, ad eccezione di quelli attribuiti all'Agenzia di protezione civile, ai sensi del capo IV del titolo V del presente decreto legislativo»;

e) gli articoli 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono abrogati;

f) il capo IV del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, intitolato: «Agenzia di protezione civile» è soppresso;

g) all'articolo 38, comma 3, dopo le parole: «Servizio sismico nazionale», sono aggiunte le seguenti: «e del servizio idrografico e mareografico».

Art. 2.

Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303

1. Il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è sostituito dal seguente: «6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con esclusione di quelle attribuite al Servizio idrografico e mareografico ed al Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.».

Art. 3.

Modificazioni alla legge 21 novembre 2000, n. 353

1. Alla legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, sono soppresse le parole: «dell'Agenzia di protezione civile, di seguito denominata "Agenzia", ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa,»;

b) all'articolo 3, comma 4, sono soppresse le parole: «dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa,»;

c) all'articolo 7, comma 2, sono soppresse le parole: «l'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa,»;

d) all'articolo 9, comma 1, sono soppresse le parole: «dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa,»;

e) all'articolo 12, comma 5, sono soppresse le parole: «per la successiva assegnazione all'Agenzia a decorrere dall'effettiva operatività della stessa»;

f) all'articolo 12, comma 7, sono soppresse le parole: «dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa,».

Art. 4.

Riferimenti al Dipartimento protezione civile

1. Tutti i riferimenti alla Agenzia di protezione civile, già prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, contenuti nella legislazione vigente si intendono effettuati al Dipartimento della protezione civile.

Art. 5.

Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro da lui delegato, promuove e coordina le attività delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro da lui delegato, predispone gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, di intesa con le regioni e gli enti locali.

3. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri operano il Servizio idrografico e mareografico, il Servizio sismico nazionale, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della protezione civile.

4. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro da lui delegato, si avvale del Dipartimento della protezione civile che promuove, altresì, l'esecuzione di periodiche esercitazioni, di intesa con le regioni e gli enti locali.

5. Secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero del Ministro da lui delegato, il Capo del Dipartimento della protezione civile rivolge alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente nel territorio nazionale, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalità di coordinamento operativo nelle materie di cui al comma 1. Il prefetto, ove necessario, invita il Capo del Dipartimento della protezione civile, ovvero un suo delegato, alle riunioni dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica.

6. Il Dipartimento della protezione civile subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, eventualmente posti in essere dall'Agenzia di protezione civile, già prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 6.

Abrogazioni

1. Resta ferma l'abrogazione degli articoli 1, 4, 7 e 8 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Art. 7.

Norma di salvaguardia

1. Nelle materie oggetto del presente decreto restano ferme le attribuzioni di cui al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 settembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

01G0403

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 agosto 2001.

Soppressione e messa in liquidazione della Fondazione per gli studi cotonieri.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 7 ottobre 1937, n. 2513, convertito nella legge 15 aprile 1938, n. 694, che istituisce l'Ente per il cotone dell'Africa italiana;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 novembre 1954, n. 1466, concernente la trasformazione dell'Ente per il cotone dell'Africa italiana nella «Fondazione per gli studi cotonieri» raggruppato con l'Istituto agronomico d'oltremare con sede a Firenze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1960, con il quale, in esecuzione del citato art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1466/1954, vengono stabilite le norme relative al raggruppamento e al funzionamento della Fondazione per gli studi cotonieri e con il quale la Fondazione viene sottoposta alla vigilanza ed alla tutela dei Ministeri degli affari esteri e dell'agricoltura e foreste;

Visti i verbali del consiglio di amministrazione del 17 settembre 1998 e del 5 febbraio 1999 con i quali viene espressa la volontà di scioglimento della Fondazione per gli studi cotonieri;

Vista la nota del Ministero degli affari esteri del 18 maggio 2001, n. A703, inviata anche al Ministero delle politiche agricole e forestali, con la quale si richiede all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) di voler provvedere, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, alla soppressione e messa in liquidazione della Fondazione per gli studi cotonieri;

Visto l'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, in base al quale gli enti di diritto pubblico e gli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale — i cui scopi sono cessati o non più perseguibili o sono nell'impossibilità concreta di attuare i propri fini statutari — devono essere soppressi e posti in liquidazione con le modalità stabilite dalla legge medesima ovvero incorporati in enti similari;

Decreta:

La Fondazione per gli studi cotonieri è soppressa e posta in liquidazione con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2001

Il Ministro: TREMONTI

01A9904

DECRETO 6 settembre 2001.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, che fissa in 32.750 miliardi di lire (pari a 16.914 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 5 settembre 2001 è pari a 93.064 miliardi di lire (pari a 48.064 milioni di euro);

Decreta:

Per il 14 settembre 2001 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 14 dicembre 2001 fino al limite massimo in valore nominale di 3.500 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, bilancio e della programmazione economia (ora Ministero dell'economia e delle finanze) dell'esercizio finanziario 2001.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 16 novembre 2000 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 settembre 2001, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 16 novembre 2000.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2001

p. *Il direttore generale:* CANNATA

01A10002

DECRETO 6 settembre 2001.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, che fissa in 32.750 miliardi di lire (pari a 16.914 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 5 settembre 2001 è pari a 93.064 miliardi di lire (pari a 48.064 milioni di euro);

Decreta:

Per il 14 settembre 2001 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni con scadenza il 16 settembre 2002 fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, bilancio e della programmazione economia (ora Ministero dell'economia e delle finanze) dell'esercizio finanziario 2002.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 16 novembre 2000 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 settembre 2001, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 16 novembre 2000.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2001

p. *Il direttore generale:* CANNATA

01A10003

DECRETO 6 settembre 2001.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantuno giorni relativi all'emissione del 31 agosto 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 23 agosto 2001 che ha disposto per il 31 agosto 2001 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantuno giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 16 novembre 2000 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 agosto 2001;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 31 agosto 2001 indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per i titoli emessi;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 agosto 2001 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantuno giorni è risultato pari a 97,989.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, per l'emissione suddetta, comprensiva del relativo collocamento supplementare, gravante sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) per l'anno finanziario 2002, ammonta a L. 271.731.956.970 per i titoli a centottantuno giorni con scadenza 28 febbraio 2002.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantuno giorni è risultato pari a 97,510.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2001

p. *Il direttore generale:* CANNATA

01A10004

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Pavicin Antonia del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Pavicin Antonia ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 2000 presso la scuola sanitaria di Spalato (Croazia), dalla sig.ra Pavicin Antonia nata a Spalato (Croazia) il giorno 26 febbraio 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Pavicin Antonia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A9897

DECRETO 27 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Nesic Zdravka del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Nesic Zdravka ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola sanitaria di Dubrovnik (Croazia),

dalla sig.ra Nesic Zdravka nata a Dubrovnik (Croazia) il giorno 21 novembre 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Nesic Zdravka è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A9898

DECRETO 27 luglio 2001.

Riconoscimento al sig. Toshkollari Aduart del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Toshkollari Aduart ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115, del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione dell'11 dicembre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere rilasciato il 30 giugno 2000 dalla scuola superiore privata per infermieri «Elena Gjika» di Elbasan (Albania), al sig. Toshkollari Aduart nato a Tirana (Albania) il giorno 30 marzo 1979 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Toshkollari Aduart è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A9899

DECRETO 27 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Lekic Vesna del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lekic Vesna ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito nella Repubblica di Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1997 presso l'Istituto superiore universitario di educazione medica di Belgrado (Repubblica di Serbia), dalla sig.ra Lekic Vesna nata a Bela Crkva (Repubblica di Serbia) il giorno 31 marzo 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Lekic Vesna è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A9900

DECRETO 27 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Stanic Ljubica del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Stanic Ljubica ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito nella Repubblica di Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1986 presso la scuola secondaria superiore di Medicina di Zemun (Repubblica di Serbia) dalla sig.ra Stanic Ljubica, nata a Senta (Repubblica di Serbia) il giorno 20 febbraio 1966 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Stanic Ljubica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A9901

DECRETO 27 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Gora Aulona del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gora Aulona ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione dell'11 dicembre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere rilasciato il 26 giugno 1999 dalla scuola superiore privata per infermieri «Elena Gjika» di Elbasan (Albania) alla sig.ra Gora Aulona, nata a Pogradec (Albania) il giorno 31 ottobre 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Gora Aulona è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A9902

DECRETO 27 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Xhika Gentjana del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Xhika Gentjana ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione dell'11 dicembre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere rilasciato il 30 ottobre 1997 dalla scuola superiore privata per infermieri «Elena Gjika» di Elbasan (Albania) alla sig.ra Xhika Gentjana, nata a Elbasan (Albania) il giorno 20 maggio 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Xhika Gentjana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A9903

DECRETO 1° agosto 2001.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Avandia». (Decreto UAC/C n. 155/2001).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Avandia» autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/00/137/001 - 1 mg compresse rivestite con film, 56 compresse in blister, uso orale;

EU/1/00/137/002 - 2 mg compresse rivestite con film, 56 compresse in blister, uso orale;

EU/1/00/137/003 - 2 mg compresse rivestite con film, 112 compresse in blister, uso orale;

EU/1/00/137/004 - 2 mg compresse rivestite con film, 56 compresse (dosi singole) in blister, uso orale;

EU/1/00/137/005 - 4 mg compresse rivestite con film, 7 compresse in blister, uso orale;

EU/1/00/137/006 - 4 mg compresse rivestite con film, 28 compresse in blister, uso orale;

EU/1/00/137/007 - 4 mg compresse rivestite con film, 56 compresse in blister, uso orale;

EU/1/00/137/008 - 4 mg compresse rivestite con film, 112 compresse in blister, uso orale;

EU/1/00/137/009 - 4 mg compresse rivestite con film, 56 compresse (dosi singole) in blister, uso orale;

EU/1/00/137/010 - 8 mg compresse rivestite con film, 7 compresse in blister, uso orale;

EU/1/00/137/011 - 8 mg compresse rivestite con film, 28 compresse in blister, uso orale.

EU/1/00/137/012 - 8 mg compresse rivestite con film, 112 compresse in blister, uso orale.

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham Plc.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea dell'11 luglio 2000 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Avandia»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'impegno della ditta a fornire i risultati degli studi clinici attualmente in corso sul profilo e efficacia del safety del farmaco nonché ad effettuare uno studio di farmacoutilizzazione sulla base di un protocollo di studio definito e concordato con la Commissione unica del farmaco;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso nella seduta del 17-18 luglio 2001 della Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Avandia» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale AVANDIA nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

1 mg compresse rivestite con film, 56 compresse in blister uso orale, A.I.C. n. 034939013/E (in base 10), 11B845 (in base 32);

2 mg compresse rivestite con film, 56 compresse in blister uso orale, A.I.C. n. 034939025/E (in base 10), 11B84K (in base 32);

2 mg compresse rivestite con film, 112 compresse in blister uso orale, A.I.C. n. 034939037/E (in base 10), 11B84X (in base 32);

2 mg compresse rivestite con film, 56 compresse (dosi singole) in blister uso orale, A.I.C. n. 034939049/E (in base 10), 11B859 (in base 32);

4 mg compresse rivestite con film, 7 compresse in blister uso orale, A.I.C. n. 034939052/E (in base 10), 11B85D (in base 32);

4 mg compresse rivestite con film, 28 compresse in blister uso orale, A.I.C. n. 034939064/E (in base 10), 11B85S (in base 32);

4 mg compresse rivestite con film, 56 compresse in blister uso orale, A.I.C. n. 034939076/E (in base 10), 11B864 (in base 32);

4 mg compresse rivestite con film, 112 compresse in blister uso orale, A.I.C. n. 034939088/E (in base 10), 11B86J (in base 32);

4 mg compresse rivestite con film, 56 compresse (dosi singole) in blister uso orale, A.I.C. n. 034939090/E (in base 10), 11B86L (in base 32);

8 mg compresse rivestite con film, 7 compresse in blister uso orale, A.I.C. n. 034939102/E (in base 10), 11B86L (in base 32);

8 mg compresse rivestite con film, 28 compresse in blister uso orale, A.I.C. n. 034939114/E (in base 10), 11B87B (in base 32);

8 mg compresse rivestite con film, 112 compresse in blister uso orale, A.I.C. n. 034939126/E (in base 10), 11B87Q (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Avandia» è classificata come segue:

4 mg compresse rivestite con film, 28 compresse in blister uso orale, A.I.C. n. 034939064/E (in base 10), 11B85S (in base 32);

classe: «H/RR» - «Avandia» è indicato solo nel trattamento orale di combinazione del diabete mellito di tipo 2 in pazienti con insufficiente controllo glicemico dopo monoterapia orale con metformina o con una sulfanilurea, somministrate alla dose massima tollerata:

in combinazione con metformina solo in pazienti obesi;

in combinazione con una sulfanilurea solo in pazienti con intolleranza alla metformina o nei quali l'uso di metformina è controindicato.

Con distribuzione diretta del farmaco ai pazienti ambulatoriali da parte delle strutture universitarie o delle aziende sanitarie che hanno originato la prescrizione del medicinale, o di residenza del paziente.

Le modalità di dispensazione del farmaco saranno rivalutate dopo sei mesi dalla data di commercializzazione.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 51.320 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 84.700 (IVA inclusa);

8 mg compresse rivestite con film, 28 compresse in blister uso orale, n. 034939114/E (in base 10), 11B87B (in base 32);

classe: «H/RR» - «Avandia» è indicato solo nel trattamento orale di combinazione del diabete mellito di tipo 2 in pazienti con insufficiente controllo glicemico dopo monoterapia orale con metformina o con una sulfanilurea, somministrate alla dose massima tollerata:

in combinazione con metformina solo in pazienti obesi;

in combinazione con una sulfanilurea solo in pazienti con intolleranza alla metformina o nei quali l'uso di metformina è controindicato.

Con distribuzione diretta del farmaco ai pazienti ambulatoriali da parte delle strutture universitarie o delle aziende sanitarie che hanno originato la prescrizione del medicinale, o di residenza del paziente.

Le modalità di dispensazione del farmaco saranno rivalutate dopo sei mesi dalla data di commercializzazione.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 78.465 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 129.500 (IVA inclusa);

Il prezzo così fissato è valido con un tetto di vendita del 70% del dosaggio da 4 mg e del 30% del dosaggio da 8 mg:

1 mg compresse rivestite con film, 56 compresse in blister uso orale, A.I.C. n. 034939013/E (in base 10), 11B845 (in base 32); classe: «C»;

2 mg compresse rivestite con film, 56 compresse in blister uso orale, A.I.C. n. 034939025/E (in base 10), 11B84K (in base 32); classe: «C»;

2 mg compresse rivestite con film, 112 compresse in blister uso orale, A.I.C. n. 034939037/E (in base 10), 11B84X (in base 32); classe: «C»;

2 mg compresse rivestite con film, 56 compresse (dosi singole) in blister uso orale, A.I.C. n. 034939049/E (in base 10), 11B859 (in base 32); classe: «C»;

4 mg compresse rivestite con film, 7 compresse in blister uso orale, A.I.C. n. 034939052/E (in base 10), 11B85D (in base 32); classe: «C»;

4 mg compresse rivestite con film, 56 compresse in blister uso orale, A.I.C. n. 034939076/E (in base 10), 11B864 (in base 32); classe: «C»;

4 mg compresse rivestite con film, 112 compresse in blister uso orale, A.I.C. n. 034939088/E (in base 10), 11B86J (in base 32); classe: «C»;

4 mg compresse rivestite con film, 56 compresse (dosi singole) in blister uso orale, A.I.C. n. 034939090/E (in base 10) 11B86L (in base 32); classe: «C»;

8 mg compresse rivestite con film, 7 compresse in blister uso orale, A.I.C. n. 034939102/E (in base 10), 11B86L (in base 32); classe: «C»;

8 mg compresse rivestite con film, 112 compresse in blister uso orale, A.I.C. n. 034939126/E (in base 10), 11B87Q (in base 32); classe: «C».

Art. 3.

In base al comma 20 dell'art. 85 della legge 23 dicembre 2000, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale, la ditta è tenuta a fornire i risultati degli studi clinici altualmente in corso sul profilo di efficacia e di safety del farmaco.

La ditta è tenuta inoltre a fornire entro 12 mesi i risultati di uno studio di farmacoutilizzazione sulla base di un protocollo di studio definito e concordato con la commissione unica del farmaco;

Art. 4.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 5.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità, Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali, direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 6.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 1° agosto 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A9953

DECRETO 1° agosto 2001.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Glustin». (Decreto UAC/C n. 156/2001).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Glustin», autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/00/151/01 - 15 mg 28 compresse uso orale;

EU/1/00/151/02 - 15 mg 50 compresse uso orale;

EU/1/00/151/03 - 15 mg 98 compresse uso orale;

EU/1/00/151/04 - 30 mg 28 compresse uso orale;

EU/1/00/151/05 - 30 mg 50 compresse uso orale;

EU/1/00/151/06 - 30 mg 98 compresse uso orale.

Titolare A.I.C.: Takeda Europe R&D Centre Ltd.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea dell'11 ottobre 2000 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glustin»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE n. 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Visto l'impegno della ditta a fornire i risultati degli studi clinici attualmente in corso sul profilo ed efficacia del safety del farmaco nonché ad effettuare uno studio di farmacoutilizzazione sulla base di un protocollo di studio definito e concordato con la commissione unica del farmaco;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso nella seduta del 17-18 luglio 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 85, comma 20, della legge finanziaria;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Glustin» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale GLUSTIN nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

15 mg 28 compresse uso orale, A.I.C. n. 034958013/E (in base 10), 11BUPX (in base 32);

15 mg 50 compresse uso orale, A.I.C. n. 034958025/E (in base 10), 11BUQ9 (in base 32);

15 mg 98 compresse uso orale, A.I.C. n. 034958037/E (in base 10), 11BUQP (in base 32);

30 mg 28 compresse uso orale, A.I.C. n. 034958049/E (in base 10), 11BUR1 (in base 32);

30 mg 50 compresse uso orale, A.I.C. n. 034958052/E (in base 10), 11BUR4 (in base 32);

30 mg 98 compresse uso orale, A.I.C. n. 034958064/E (in base 10), 11BURJ (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Glustin» è classificata come segue:

15 mg 28 compresse uso orale, A.I.C. n. 034958013/E (in base 10), 11BUPX (in base 32);

classe: «H/RR» - «Glustin» è indicato solo in combinazione nel trattamento orale del diabete mellito di tipo 2 in pazienti con insufficiente controllo glicemico nonostante la massima dose tollerata di monoterapia orale sia con metformina sia con una sulfonilurea:

in combinazione con metformina solo in pazienti obesi;

in combinazione con una sulfonilurea solo in pazienti che mostrano intolleranza a metformina o per i quali metformina è controindicata.

Con distribuzione diretta del farmaco ai pazienti ambulatoriali da parte delle strutture universitarie o delle aziende sanitarie che hanno originato la prescrizione del medicinale, o di residenza del paziente.

Le modalità di dispensazione del farmaco saranno rivalutate dopo sei mesi dalla data di commercializzazione.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 51.505 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 85.000 (IVA inclusa),

30 mg 28 compresse uso orale, A.I.C. n. 034958049/E (in base 10), 11BUR1 (in base 32);

classe: «H/RR» - «Glustin» è indicato solo in combinazione nel trattamento orale del diabete mellito di tipo 2 in pazienti con insufficiente controllo glicemico nonostante la massima dose tollerata di monoterapia orale sia con metformina sia con una sulfonilurea+:

in combinazione con metformina solo in pazienti obesi;

in combinazione con una sulfonilurea solo in pazienti che mostrano intolleranza a metformina o per i quali metformina è controindicata.

Con distribuzione diretta del farmaco ai pazienti ambulatoriali da parte delle strutture universitarie o delle aziende sanitarie che hanno originato la prescrizione del medicinale, o di residenza del paziente.

Le modalità di dispensazione del farmaco saranno rivalutate dopo sei mesi dalla data di commercializzazione.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 78.613 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 129.700 (IVA inclusa).

Il prezzo così fissato è valido con un rapporto di vendita del 50% del dosaggio da 15 mg e del 50% del dosaggio da 30 mg e con uno sconto del 15% sul prezzo ex factory alle strutture universitarie o delle aziende sanitarie:

15 mg 50 compresse uso orale, A.I.C. n. 034958025/E (in base 10), 11BUQ9 (in base 32); classe: «C»;

15 mg 98 compresse uso orale, A.I.C. n. 034958037/E (in base 10), 11BUQP (in base 32); classe: «C»;

30 mg 50 compresse uso orale, A.I.C. n. 034958052/E (in base 10), 11BUR4 (in base 32); classe: «C»;

30 mg 98 compresse uso orale, A.I.C. n. 034958064/E (in base 10), 11BURJ (in base 32); classe: «C».

Art. 3.

In base al comma 20 dell'art. 85 della legge 23 dicembre 2000, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale, la ditta è tenuta a fornire i risultati degli studi clinici attualmente in corso sul profilo di efficacia e di safety del farmaco.

La ditta è tenuta inoltre a fornire entro 12 mesi i risultati di uno studio di farmacoutilizzazione sulla base di un protocollo di studio definito e concordato con la Commissione unica del farmaco;

Art. 4.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 5.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità, Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 6.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 1° agosto 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A9954

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 8 giugno 2001.

Delega di attribuzione di funzioni ai soprintendenti regionali istituiti dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, art. 7. (Decreto del direttore generale per i beni archeologici).

IL DIRETTORE GENERALE
PER I BENI ARCHEOLOGICI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che alla luce della normativa da ultimo richiamata, l'azione amministrativa deve essere retta da criteri di economicità, pubblicità ed efficacia;

Ritenuto che la delega dal direttore generale competente ai soprintendenti regionali dell'attività amministrativa provvedimentale, di cui all'art. n. 49 del testo unico n. 490/1999 ed ai procedimenti istruiti in applicazione dell'art. 822 del codice civile, risponda ai criteri fissati dalla legge n. 241/1990 in tema di azione amministrativa, in quanto consente di completare l'attività tecnica dei predetti soprintendenti regionali e tiene conto dei principi della sussidiarietà o della omogeneità, collegati ai principi della responsabilità e dell'unicità dell'azione amministrativa;

Ravvisata inoltre l'opportunità, per semplificare e razionalizzare ulteriormente l'azione amministrativa e renderla funzionale di delegare ai soprintendenti regionali le competenze di cui ai citati articoli numeri 49 ed 88 del testo unico n. 490/1999;

Decreta:

Art. 1.

Ai soprintendenti regionali di cui all'art. 7 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, in relazione all'opportunità di integrare le competenze in materia di tutela loro attribuite dall'art. 13, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, è conferita delega all'adozione dei provvedimenti finali inerenti:

a) prescrizioni di tutela indiretta (art. 49, decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490);

b) provvedimenti di immissione dei beni nel demanio storico, artistico archeologico in applicazione dell'art. 822 del codice civile.

Art. 2.

La delega di cui all'art. 1 viene conferita:

1) in via continuativa fatti salvi i poteri del direttore generale delegante di impartire direttive nelle materie delegate, di controllare l'esercizio dei poteri delegati, di avocare a se la trattazione di specifici affari, di sostituirsi al delegato in caso di sua inerzia, di annullare gli atti emanati dal delegato, di revocare la delega stessa;

2) con l'obbligo, per il delegato, di presentare al direttore generale delegante apposita relazione trimestrale in merito all'esercizio delle funzioni delegate, con indicazioni delle attività svolte, dei provvedimenti assunti e dei risultati conseguiti.

Art. 3.

Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo competenti secondo le vigenti disposizioni e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2001

Il direttore generale: PROIETTI

01A9948

DECRETO 8 giugno 2001.

Delega di attribuzione di funzioni ai Soprintendenti regionali istituiti dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, art. 7. (Decreto del direttore generale per i beni architettonici e il paesaggio).

IL DIRETTORE GENERALE
PER I BENI ARCHITETTONICI E IL PAESAGGIO

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che alla luce della normativa da ultimo richiamata, l'azione amministrativa deve essere retta da criteri di economicità, pubblicità ed efficacia;

Ritenuto che la delega dal direttore generale competente ai soprintendenti regionali dell'attività amministrativa provvedimentale, di cui all'art. 49 del testo unico n. 490/1999 ed ai procedimenti istruiti in applicazione dell'art. 822 del codice civile, risponda ai criteri fissati dalla legge n. 241/1990 in tema di azione amministrativa, in quanto consente di completare l'attività tecnica dei predetti soprintendenti regionali e tiene conto dei principi della sussidiarietà e della omogeneità, collegati ai principi della responsabilità e dell'unicità dell'azione amministrativa;

Ravvisata inoltre l'opportunità, per semplificare e razionalizzare ulteriormente l'azione amministrativa e renderla funzionale di delegare ai soprintendenti regionali le competenze di cui ai citati articoli numeri 49 ed 88 del testo unico n. 490/1999;

Decreta:

Art. 1.

Ai soprintendenti regionali di cui all'art. 7 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, in relazione all'opportunità di integrare le competenze in materia di tutela loro attribuite dall'art. 13, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, è conferita delega all'adozione dei provvedimenti finali inerenti:

a) prescrizioni di tutela indiretta (art. 49, decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490);

b) provvedimenti di immissione dei beni nel demanio storico, artistico archeologico in applicazione dell'art. 822 del codice civile.

Art. 2.

La delega di cui all'art. 1 viene conferita:

1) in via continuativa fatti salvi i poteri del direttore generale delegante di impartire direttive nelle materie delegate, di controllare l'esercizio dei poteri delegati, di avocare a sé la trattazione di specifici affari, di sostituirsi al delegato in caso di sua inerzia, di annullare gli atti emanati dal delegato, di revocare la delega stessa;

2) con l'obbligo, per il delegato, di presentare al direttore generale delegante apposita relazione trimestrale in merito all'esercizio delle funzioni delegate, con indicazioni delle attività svolte, dei provvedimenti assunti e dei risultati conseguiti.

Art. 3.

Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo competenti secondo le vigenti disposizioni e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2001

Il direttore generale: CECCHI

01A9949

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 agosto 2001.

Nomina del consigliere di parità effettiva della provincia di Benevento.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1991, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro, femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto l'estratto della delibera del consiglio provinciale n. 26 del 19 febbraio 2001 con il quale la provincia di Benevento designa la dott.ssa Giustina Cinquegrana consigliera di parità supplente;

Viste le note n. 13630 e 16058 rispettivamente del 16 maggio e 7 giugno 2001 della provincia di Benevento con le quali si designa la dott.ssa Giustina Cinquegrana in quanto la consigliera originariamente designata quale effettiva risulta, in realtà, carente dei requisiti richiesti dalla legge;

Visto il *curriculum vitae* della dott.ssa Giustina Cinquegrana, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato, che la predetta designazione risulta l'unica corrispondente ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale per l'impiego;

Ritenuta l'opportunità di dover provvedere alla nomina della dott.ssa Giustina Cinquegrana in qualità di consigliera effettiva della provincia di Benevento, in sostituzione della consigliera effettiva, non essendo ritenuta legittima la designazione sia dalla suddetta provincia che da questo Ministero;

Decreta:

La dott.ssa Giustina Cinquegrana è nominata consigliera di parità effettiva della provincia di Benevento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 2001

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

CURRICULUM VITAE DI CINQUEGRANA GIUSTINA

Titoli.

1998 - Iscrizione registro dei revisori contabili al n. 95089 - *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 87 del 2 novembre 1999 (all. 1).

Giugno 1996 - Iscrizione all'albo dei dottori commercialisti della provincia di Caserta dal 24 giugno 1996 al n. 556 (all. 2).

Novembre 1995 - Abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista.

Novembre 1995 - Corso di specializzazione in analisi finanziaria e finanza aziendale presso la Scuola di finanza aziendale IFAF di Milano (all. 3).

Luglio 1994 - Certificat pratique de langue Française rilasciato dall'Università di lingua e letteratura di Grenoble (Francia) - (all. 4).

Marzo 1994 - Laurea in economia e commercio conseguita presso l'Università degli studi di Napoli «Federico II». Tesi in scienza della finanze: L'integrazione europea - Analisi dell'imposizione indiretta; relatore prof. G. Fausto (all. 5).

Luglio 1986 - Diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito presso l'Istituto tecnico commerciale «A. Gallo» di Aversa (all. 6).

Esperienze di lavoro.

Attualmente svolge attività di dottore commercialista ed è consulente aziendale e del lavoro per PMI operanti nei settori industriale, artigianale, del commercio e dei servizi. Ha maturato una pluriennale e specifica competenza in materia di lavoro, di normativa sulle opportunità nonché di mercato del lavoro. Titolare di partita JYA (all. 7).

Ha, inoltre, conseguito una rilevante esperienza nell'ambito della formazione professionale dove ha svolto attività di docenza nelle materie di competenza:

corso per «Addetto smaltimento differenziato dei rifiuti», su incarico del FOSVI (Consorzio per la formazione e lo sviluppo) piano di formazione F.S.E. 1996 della regione Campania - nell'ambito della fase di assistenza e consulenza al lavoro autonomo/imprenditoriale insegnamento della materia «Legislazione del lavoro»;

corso per «Tecnico smaltimento differenziato dei rifiuti» su incarico del Consorzio intercomunale CE 2 per il Ciclo integrato dei rifiuti GEOECO, piano di formazione professionale F.S.E. 1997 della regione Campania - nell'ambito della fase di assistenza e consulenza al lavoro autonomo/imprenditoriale insegnamento della materia «Finanziamenti e agevolazioni alle imprese».

Revisore contabile con nomina di presidente del collegio dei revisori presso il comune di Sant'Arpino (Caserta) - (all. 8).

Revisore contabile con nomina di componente del collegio dei revisori del comune di Orta di Atella (Caserta) - (all. 9).

Dal 1997 - Ha maturato sul campo una pluriennale esperienza in tema di discriminazioni ed in materia di pari opportunità. Socio fondatore e presidente dell'associazione «I.D.E.E.».

L'associazione «I.D.E.E.» è un ente di formazione professionale costituito nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 5 della legge n. 845 del 21 dicembre 1978, il cui scopo così come indicato nello statuto è: «... formare i giovani al fine di favorirne l'ingresso nel mondo del lavoro sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, anche d'impresa, promovendo anche iniziative tese a favorire il superamento del disagio sociale e la pari opportunità tra i sessi ...» (all. 10).

L'associazione è fortemente impegnata nel promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità tra uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale e per favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile; organizza e gestisce corsi per la formazione professionale avvalendosi di docenti interni e/o esterni, esperti nei vari settori che garantiscono una adeguata professionalità alle attività poste in essere, il tutto in ottemperanza alle direttive delle leggi nazionali e regionali in tema di formazione.

Attività dell'associazione «I.D.E.E.».

Ammessa in graduatoria per sette interventi formativi di cui tre approvati nell'asse 4 che ha come obiettivo quello di «favorire le pari opportunità per uomini e donne sul mercato del lavoro» ed i cui beneficiari sono «donne interessate ad operare in settori nei quali sono sottorappresentate o per profili precedentemente considerati di pertinenza maschile, senza limiti di età» - delibera G.R. n. 369 del 29 gennaio 1998, nell'ambito del piano di formazione finanziato dal F.S.E. dalla regione Campania annualità 1997:

Cons. import-export - Ob. 1.1.2 - Cod. Uff. 3940 (BURC del 12 febbraio 1998, all. 11);

Assist. import-export - Ob. 3.2.4a - Cod Uff. 3943 (BURC del 12 febbraio 1998, all. 12);

Esperto contabile - Ob. 3.2.4º - Cod. Uff. 3939 (BURC del 12 febbraio 1998, all. 13);

Neo imprenditore - Ob. 3.2.4b - Cod. Uff. 3944 (BURC del 12 febbraio 1998, all. 14);

Neo imprenditrice - Ob. 3.4.3 - Cod. Uff. 3941 (BURC del 12 febbraio 1998 all. 15);

Assist. import-export - Ob. 3.4.3 - Cod. Uff. 3938 (BURC del 12 febbraio 1998, all. 15);

Esperta contabile - Ob. 3.4.3 - Cod. Uff. 3942 (BURC del 12 febbraio 1998, all. 15).

Affidataria di incarichi per la realizzazione e gestione di progetti di formazione tesi a favorire il superamento del disagio sociale e le pari opportunità tra i sessi per i seguenti comuni (per la documentazione si rinvia agli atti pubblici dei singoli comuni):

comune di S. Marcellino (Caserta) delibera di G.C. n. 279 del 23 ottobre 1998;

comune di Sant'Arpino (Caserta) delibera di G.C. n. 180 del 9 novembre 1998;

comune di Succivo (Caserta) delibera di G.C. n. 318 del 14 dicembre 1998;

comune di Aversa (Caserta) delibera di G.C. n. 435 del 23 dicembre 1999.

Ammessa in graduatoria come ente attuatore per tre interventi formativi - delibera G.R. n. 626 dell'8 febbraio 2000, nell'ambito del Piano di formazione finanziato dal F.S.E dalla regione Campania annualità 1998/1999:

Gestione aziendale - Ente promotore comune di Succivo (Caserta) - Ob. 3.2.12 - Cod. Uff. 2015 (BURC del 6 marzo 2000, all. 16);

Finanziamenti e agevolazioni comunitari e nazionali - ente promotore comune di Succivo (Caserta) - Ob. 4.a.13. - Cod. Uff. 2009 (BURC del 6 marzo 2000, all. 17);

La sicurezza dei luoghi di lavoro - ente promotore comune di S. Marcellino (Caserta) - Ob. 4.a.13 Cod. Uff. 2014 (BURC del 12 febbraio 1998, all. 17).

Gestione nell'ambito dell'area di professionalizzazione dell'anno scolastico 1999-2000 dell'Istituto professionale di Stato «E. Mattei» di Caserta di 5 corsi per «Operatore di marketing agro-alimentare» per le classi 4TGA/A-B-C–D-E e 3 corsi per «Operatore turismo naturalistico» per le classi 4TST/A-B-C approvati con nota n. 11268/C1S del 9 settembre 1999 dal Ministero della pubblica istruzione (all. da 18 a 25).

Dal 1993 al 1996 - Collaborazione professionale, presso studio commerciale di primaria importanza, nel settore fiscale, tributario, lavoro e della finanza agevolata. Responsabile del settore finanza agevolata e predisposizione di progetti di finanziamento attraverso le più importanti leggi in materia (legge n. 488/1992, legge n. 341/1995 articoli 1-2-9, legge n. 1329/1965, POP Campania).

Lingue conosciute:

Lingua inglese: scritto e parlato - scolastico;

Lingua francese: scritto e parlato - ottimo.

Altre informazioni.

Conoscenza dei sistemi informati: Office 2000 (Windows - Excel), pacchetti per la realizzazione di business plan ed analisi di bilancio; software IPI per il calcolo delle agevolazioni legge n. 488/1992; software per contabilità e paghe.

Autorizzo espressamente il trattamento dei miei dati personali per le Vostre esigenze di selezione e comunicazione ai sensi della legge n. 675/1996.

01A9879

DECRETO 27 agosto 2001.

Nomina del consigliere di parità effettiva della provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la delibera della giunta provinciale n. 67 del 27 febbraio 2001 con la quale la provincia di Catanzaro designa la dott.ssa Sonia Munizzi consigliera di parità effettiva;

Visto il *curriculum vitae* della dott.ssa Sonia Munizzi, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000;

Considerato che non risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita in quanto la stessa non è stata ancora istituita;

Vista la circolare esplicativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 70 del 23 ottobre 2000 con la quale è stato disposto che in sede di prima applicazione e in via transitoria, si può procedere alle nomine dei/delle consiglieri/e anche senza il parere della commissione provinciale tripartita nei casi in cui le stesse non risultino ancora istituite;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità effettiva della provincia di Catanzaro;

Decreta:

La dott.ssa Sonia Munizzi è nominata consigliera di parità effettiva della provincia di Catanzaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 2001

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

CURRICULUM VITAE DI SONIA MUNIZZI

DATI PERSONALI

Studi effettuati e titoli professionali.

1986 - Laurea in giurisprudenza - Università degli studi di Messina.

1991 - Abilitazione all'esercizio della professione forense.

1988 - Vincitore concorso indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero della funzione pubblica - ottava qualifica funzionale, con destinazione Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

1990 - Risulta idonea al concorso di vice-consigliere di prefettura bandito dal Ministero degli interni.

1998 - Risulta idonea al concorso per dirigente amministrativo bandito dall'azienda ospedaliera «Pugliese-Ciaccio» di Catanzaro.

Esperienze professionali.

1988 - 1991: dopo aver superato il concorso indetto dalla Presidenza del Consiglio del Ministri - Ministero della funzione pubblica, per l'ammissione al reclutamento di centododici funzionari dello Stato, frequenta il relativo corso di preparazione preso la Scuola superiore della P.A. di Roma sostenendo gli esami di metà corso e quelli conclusivi discutendo una tesi in diritto del lavoro. Quindi a seguito del piazzamento nella graduatoria finale, sceglie il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Assegnata alla direzione generale del personale del predetto Ministero - Divisione 15ª, si occupa inizialmente delle spese di funzionamento delle sezioni circoscrizionali, successivamente, come capo servizio, si occupa delle spese di funzionamento degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione esistenti sul territorio nazionale.

1991 - 1994: comanda presso l'Università degli studi di Reggio Calabria - Facoltà di farmacia dove nella qualità di unico funzionario amministrativo, collabora con il comitato tecnico ordinatore per l'organizzazione o l'avviamento della neo facoltà.

1995: trasferita su domanda nei ruoli dell'amministrazione periferica del Ministero del lavoro e previdenza sociale presso l'ispettorato provinciale del lavoro di Catanzaro.

1996 - 2000: durante questo periodo, nell'ambito dell'ispettorato provinciale del lavoro, ha ricoperto l'incarico di capo ufficio relazioni con il pubblico coordinando le attività istituzionali assegnatale, curando tra l'altro, la formulazione di pareri scritti in risposta a quesiti provenienti da altre amministrazioni pubbliche relativamente, anche, a problematiche attinenti la legge sulle lavoratrici madri, congedi parentali, ecc. in merito a quest'ultime tematiche ha partecipato a seminari di studio organizzati dal Ministero ed altri organismi. È stata coordinatrice del progetto di ricerca «Formazione professionale come sostegno per l'occupazione» conclusosi con la redazione di un volume che raccoglie leggi, circolari, direttive e regolamenti CEE, e finalizzato a fornire un ulteriore supporto di riferimento didattico ai lavoratori e lavoratrici per l'inserimento nel mercato del lavoro attraverso un approccio più cosciente e professionale.

A seguito della riorganizzazione dell'ufficio le è stata affidata la responsabilita dell'area provvedimenti amministrativi dove si è occupata di autorizzazioni di apprendistato, lavoro minorile, part-time, lavoratrici-madri.

Attualmente ricopre l'incarico di coordinatrice dell'ufficio legale e contenzioso.

Aggiornamenti personalizzati.

1990 - Roma: partecipazione al corso organizzato dal CEIDA - Scuola superiore di amministrazione pubblica e degli enti locali di Roma - «Contratti di fornitura di beni e servizi nello Stato, negli enti locali e negli enti pubblici».

2000 - Roma: corso di aggiornamento, organizzato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sulle «Controversie relative ai rapporti di lavoro privati e pubblici - Tentativo di conciliazione».

2000 - Reggio Calabria: corso di aggiornamento, organizzato dalla Presidenza dei Ministri - Scuola superiore della pubblica amministrazione - «La contrattazione collettiva decentrata».

Catanzaro, 31 dicembre 2000

01A9919

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 18 luglio 2001.

Differimento dei termini di versamento del diritto annuale dovuto dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Visto l'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, comma 3, così come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale stabilisce che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina ed aggiorna la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ciascuna impresa iscritta o annotata nel registro di cui all'art. 8 della legge n. 580/1993, da applicare secondo le modalità di cui al comma 4 stesso art. 17, ivi compresi gli importi minimi che comunque non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 488/1999 e quelli massimi, nonché gli importi dei diritti dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresì determinati gli importi del diritto applicabili alle unità locali;

Tenuto conto che la misura del diritto annuale è determinata in conformità alla metodologia di cui al comma 4 dell'art. 18 della legge n. 580/1993 come sostituito dall'art. 17 della legge n. 488/1999;

Visto il comma 4, lettera *c)*, dell'art. 18 della legge n. 580/1993 come sostituito dall'art. 17 della legge n. 488/1999 il quale stabilisce che alla copertura del fabbisogno finanziario delle camere di commercio si sopperisce mediante diritti annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali del registro delle imprese e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;

Visto in particolare il comma 4, lettera *d)*, dell'art. 18 della legge n. 580/1993 così come sostituito dall'art. 17 della legge n. 488/1999, che stabilisce che nei primi due anni di applicazione della norma l'importo del diritto annuale non potrà comunque essere superiore del 20% rispetto al diritto annuale riscosso in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 488/1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, con il quale è stato adottato il regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge n. 580/1993, in materia di istituzione di registro delle imprese;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, concernente la semplificazione delle norme in materia di registro delle imprese;

Visto il decreto interministeriale 23 aprile 2001 con il quale è stata determinata la misura degli importi del diritto annuale dovuto per l'anno 2001;

Visto in particolare l'art. 6 del predetto decreto il quale stabilisce che il diritto annuale è versato in unica soluzione con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2001 - allegato n. 1) emanato in forza della delega di cui all'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella parte in cui stabilisce i termini di presentazione ed il versamento relativi alle imposte;

Tenuto conto delle oggettive difficoltà insorte per le imprese con l'introduzione dell'uso del modello unificato F24 per effettuare i versamenti del diritto annuale, anche a causa della novità di tale metodo di versamento;

Ritenuto pertanto necessario differire il termine per il versamento del diritto annuale, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, prevista al punto *b)* del comma 1 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2001;

Sentite l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le organizzazioni imprenditoriali di categoria, maggiormente rappresentative a livello nazionale;

Decreta:

Articolo unico

Il termine di versamento del diritto annuale dovuto alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dalle imprese, con la maggiorazione dello 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo, prevista al punto *b)* del comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2001, è differito dal 20 luglio al 31 ottobre 2001.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2001

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2001
Ufficio di controllo atti, Ministeri delle attività produttive
Registro n. 1 Attività produttive, foglio n. 16

01A9939

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 agosto 2001.

Certificazione del corso di sicurezza per navi cisterne adibite al trasporto di gas liquefatti.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA
DEL SOPPRESSO MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE - TMA

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978;

Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito presso il Segretariato generale dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO), in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata, pertanto, in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV;

Vista la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'annesso della sopra citata convenzione del 1978;

Vista la risoluzione 2 della sopra citata Conferenza internazionale con la quale è stato adottato il codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi;

Considerato che gli emendamenti di cui alle risoluzioni 1 e 2 sopra richiamate sono entrati in vigore dal 1° febbraio 1997;

Ritenuta la necessità di dare completa attuazione alla sopra citata convenzione regola V/1 con l'adeguamento della relativa certificazione;

Viste le sezioni A-V/1 e B-V/1 capitolo V del codice STCW'95 riguardante le disposizioni per lo speciale addestramento del personale su particolari tipi di navi;

Tenuto conto della regola I/8 dell'annesso sopraccitato e della corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW 1995 relativa agli standards di qualità dell'addestramento fornito;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1991 con il quale è stato istituito il corso di sicurezza per navi cisterne adibite al trasporto di gas liquefatti;

Visto il modello di corso n. 1.06 pubblicato dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO);

Considerato che il programma del corso di sicurezza per navi adibite al trasporto di gas liquefatti istituito con decreto ministeriale 18 luglio 1991 sopra citato risulta conforme alle disposizioni emanate dal codice STCW'95 sezioni A-V/1 e B-V/1 capitolo V;

Decreta:

Art. 1.
Finalità e durata

1. Il programma di attuazione, le strutture ed attrezzature per lo svolgimento del corso e i requisiti del corpo istruttori del corso di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti di cui agli allegati *A*, *B* e *C* del decreto ministeriale 18 luglio 1991, sono conformi alle disposizioni impartite dalla convenzione STCW'95, regola V/1 e dalle sezioni A-V/1 e B-V/1 capitolo V del codice STCW'95.

2. I centri di addestramento devono predisporre un sistema di valutazione della qualità dell'addestramento fornito secondo le disposizioni dettate dalla sezione A-I/8 del codice STCW'95.

3. Il corso di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti effettuato presso un centro di addestramento autorizzato o riconosciuto da un'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea è considerato valido ai fini di cui al presente decreto.

Art. 2.
Attestato di frequenza del corso

1. I centri autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a rilasciare gli attestati di superamento del corso di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, dovranno adeguare la certificazione secondo il modello di cui all'allegato *A* del presente decreto.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2001

Il dirigente generale: NOTO

ALLEGATO *A*
(art. 2, comma 1)

MODELLO DI ATTESTATO DI FREQUENZA DEL CORSO DI SICUREZZA PER NAVI CISTERNE ADIBITE AL TRASPORTO DI GAS LIQUEFATTI

....
(intestazione dell'Istituto, ente o società riconosciuto)

CORSO DI ADDESTRAMENTO DI SICUREZZA PER NAVI CISTERNE ADIBITE AL TRASPORTO DI GAS LIQUEFATTI
(SPECIALIZED TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKERS)

Si certifica che il sig. ....
We hereby certify that Mr.
nato a .... il ....iscritto nelle matricole
born in *on* *entered in the registers*
del Compartimento marittimo di .... al n.........................
of the Marine Department of *n.*
ha frequentato dal .... al .... con esito favorevole, il corso di
has attended from *to* *with positive results the course of*

SICUREZZA PER NAVI CISTERNE ADIBITE AL TRASPORTO DI GAS LIQUEFATTI
(SPECIALIZED TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKERS)

presso .... riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con dispaccio n. .... in data ....
at the ....
recognized by Ministry of the Infrastructures and Transports with despatch n. *dated*

Tale corso si è svolto ai sensi della Regola V/1 dell' Annesso alla Convenzione internazionale IMO STCW/95 e delle sezioni A-V/1 e B-V/1 del Codice STCW e secondo le modalità di cui al D.M. ....

The above mentioned training course has taken place in accordance with Regulation V/1 of the IMO STCW-95 Convention and of STCW Code, section A-V/1 and B-V/1 and in compliance with procedures of the M.D. ....

Data del rilascio .... Registrato con il n..........
Date of issue *Registered n.*

IL DIRETTORE DEL CORSO *IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI ESAMI*
course Director *President of examination commission*

....

RAPPRESENTANTE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Representative of Ministry of the Infrastructures and Transports

01A9757

DECRETO 7 agosto 2001.

Modifica della certificazione del corso di sicurezza per navi petroliere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA
DEL SOPPRESSO MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE - TMA

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978;

Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito presso il Segretariato generale dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO), in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata, pertanto, in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV;

Vista la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'annesso della sopra citata convenzione del 1978;

Vista la risoluzione 2 della sopra citata Conferenza internazionale con la quale è stato adottato il codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi;

Considerato che gli emendamenti di cui alle risoluzioni 1 e 2 sopra richiamate sono entrati in vigore dal 1° febbraio 1997;

Ritenuta la necessità di dare completa attuazione alla sopra citata convenzione regola V/1 con l'adeguamento della relativa certificazione;

Viste le sezioni A-V/1 e B-V/1, capitolo V del codice 1995 riguardante le disposizioni per lo speciale addestramento del personale su particolari tipi di navi;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1991 con il quale è stato istituito il corso di sicurezza per navi petroliere;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1991 con il quale è modificato l'allegato *B* del decreto 18 luglio 1991 istitutivo del corso di sicurezza per navi petroliere;

Tenuto conto della regola I/8 dell'annesso sopraccitato e della corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW 1995 relativa agli standards di qualità dell'addestramento fornito;

Visto il modello di corso n. 1.02 pubblicato dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO);

Considerato che il programma del corso di sicurezza per navi petroliere istituito con decreto ministeriale 18 luglio 1991 e modificato con il decreto ministeriale 31 ottobre 1991 sopra citati risulta conforme alle disposizioni emanate dal codice STCW'95 sezioni A-V/1 e B-V/1 capitolo V;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e durata

1. Il programma di attuazione, le strutture ed attrezzature per lo svolgimento del corso e i requisiti del corpo istruttori del corso di sicurezza per navi petroliere di cui agli allegati *A* e *C* del decreto ministeriale 18 luglio 1991, e all'allegato *B* di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 1991 sono conformi alle disposizioni impartite dalla convenzione STCW'95, regola V/1 e dalle sezioni A-V/1 e B-V/1 capitolo V del codice STCW'95.

2. I centri di addestramento devono predisporre un sistema di valutazione della qualità dell'addestramento fornito secondo le disposizioni dettate dalla sezione A-I/8 del codice STCW'95.

3. Il corso di sicurezza per navi petroliere effettuato presso un centro di addestramento autorizzato o riconosciuto da un'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea è considerato valido ai fini di cui al presente decreto.

Art. 2.

Attestato di frequenza del corso

1. I centri autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a rilasciare gli attestati di superamento del corso di sicurezza per navi petroliere, dovranno adeguare la certificazione secondo il modello di cui all'allegato *A* del presente decreto.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2001

Il dirigente generale: NOTO

ALLEGATO *A*
(art. 2, comma 1)

MODELLO DI ATTESTATO DI FREQUENZA DEL CORSO DI SICUREZZA PER NAVI PETROLIERE

....
(intestazione dell'Istituto, ente o società riconosciuto)

CORSO DI ADDESTRAMENTO DI SICUREZZA PER NAVI PETROLIERE
(SPECIALIZED TRAINING FOR OIL TANKERS)

Si certifica che il sig. ....
We hereby certify that Mr.
nato a .... il ....iscritto nelle matricole
born in *on* *entered in the registers*
del Compartimento marittimo di .... al n.........................
of the Marine Department of *n.*
ha frequentato dal .... al .... con esito favorevole, il corso di
has attended from *to* *with positive results the course of*

SICUREZZA PER NAVI PETROLIERE
(SPECIALIZED TRAINING FOR OIL TANKERS)

presso ...., riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con dispaccio n. .... in data ....
at the ....
recognized by Ministry of the Infrastructures and Transports with despatch n. *dated*

Tale corso si è svolto ai sensi della Regola V/1 dell' Annesso alla Convenzione internazionale IMO STCW/95 e delle sezioni A-V/1 e B-V/1 del Codice STCW e secondo le modalità di cui al D.M. ....

The above mentioned training course has taken place in accordance with Regulation V/1 of the IMO STCW-95 Convention and of STCW Code, section A-V/1 and B-V/1 and in compliance with procedures of the M.D. ....

Data del rilascio ....
Date of issue

Registrato con il n...........
Registered n.

IL DIRETTORE DEL CORSO
course Director

....

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI ESAMI
President of examination commission

....

RAPPRESENTANTE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Representative of Ministry of the Infrastructures and Transports

01A9758

DECRETO 7 agosto 2001.

Modifica della certificazione del corso di sopravvivenza e salvataggio.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA
DEL SOPPRESSO MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE - TMA

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978;

Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito presso il Segretariato generale dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO), in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata, pertanto, in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV;

Vista la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'annesso della sopra citata convenzione del 1978;

Vista la risoluzione 2 della sopra citata Conferenza internazionale con la quale è stato adottato il codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi (STCW'95);

Considerato che gli emendamenti di cui alle risoluzioni 1 e 2 sopra richiamate sono entrati in vigore dal 1° febbraio 1997;

Ritenuta la necessità di dare completa attuazione alla sopra citata convenzione STCW'95, regola VI/1 con l'adeguamento della relativa certificazione;

Vista la sezione A-VI/1 del codice STCW'95 relativa all'addestramento base di sicurezza sulle tecniche di sopravvivenza personale;

Tenuto conto della regola I/8 dell'annesso sopraccitato e della corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW'95 relativa agli standards di qualità dell'addestramento fornito;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1987 con il quale è stato istituito il corso di sopravvivenza e salvataggio;

Visto il modello di corso n. 1.19 pubblicato dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO);

Considerato che il programma del corso di sopravvivenza e salvataggio istituito con decreto ministeriale 6 aprile 1987 sopra citato risulta conforme alle disposizioni emanate dalla regola VI/1 della convenzione STCW'95;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e durata

1. Il programma di attuazione, le strutture ed attrezzature per lo svolgimento del corso e i requisiti del corpo istruttori del corso di sopravvivenza e salvataggio di cui agli allegati *A*, *B* e *C* del decreto ministeriale 6 aprile 1987, sono conformi alle disposizioni impartite dalla convenzione STCW'95 capitolo VI, e dalla sezione A-VI/1 del codice STCW'95.

2. I centri di addestramento devono predisporre un sistema di valutazione della qualità dell'addestramento fornito secondo le disposizioni dettate dalla sezione A-I/8 del codice STCW'95.

3. Il corso di sopravvivenza e salvataggio effettuato presso un centro di addestramento autorizzato o riconosciuto da un'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea è considerato valido ai fini di cui al presente decreto.

Art. 2.

Attestato di frequenza del corso

1. I centri autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a rilasciare gli attestati di superamento del corso di sopravvivenza e salvataggio, dovranno adeguare la certificazione secondo il modello di cui all'allegato *A* del presente decreto.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 7 agosto 2001

Il dirigente generale: NOTO

ALLEGATO *A*
(art. 2, comma 1)

MODELLO DI ATTESTATO DI FREQUENZA DEL CORSO DI SOPRAVVIVENZA E SALVATAGGIO

....
(intestazione dell'Istituto, ente o società riconosciuto)

CORSO DI ADDESTRAMENTO DI SOPRAVVIVENZA E SALVATAGGIO
(PROFICIENCY IN PERSONAL SURVIVAL TECHNIQUES)

Si certifica che il sig. ....
We hereby certify that Mr.
nato a .... il ....iscritto nelle matricole
born in *on* *entered in the registers*
del Compartimento marittimo di .... al n.........................
of the Marine Department of *n.*
ha frequentato dal .... al .... con esito favorevole, il corso di
has attended from *to* *with positive results the course of*

ADDESTRAMENTO DI SOPRAVVIVENZA E SALVATAGGIO
(PROFICIENCY IN PERSONAL SURVIVAL TECHNIQUES)

presso ...., riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con dispaccio n. .... in data ....
at the ....
recognized by Ministry of the Infrastructures and Transports with despatch n. *dated*

Tale corso si è svolto ai sensi della Regola VI/1 dell' Annesso alla Convenzione internazionale IMO STCW/95 e della sezione A-VI/1 del Codice STCW e secondo le modalità di cui al D.M. ....

The above mentioned training course has taken place in accordance with Regulation VI/1 of the IMO STCW-95 Convention and of STCW Code, section A-VI/1 and in compliance with procedures of the M.D. ....

Data del rilascio ....
Date of issue

Registrato con il n..........
Registered n.

IL DIRETTORE DEL CORSO
course Director

....

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI ESAMI
President of examination commission

....
RAPPRESENTANTE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Representative of Ministry of the Infrastructures and Transports

01A9759

DECRETO 7 agosto 2001.

Modifica della certificazione del corso di sicurezza per navi cisterne adibite al trasporto di prodotti chimici.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA
DEL SOPPRESSO MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE - TMA

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978;

Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito presso il Segretariato generale dell'organizzazione internazionale marittima (IMO), in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata, pertanto, in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV;

Vista la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'annesso della sopra citata Convenzione del 1978;

Vista la risoluzione 2 della sopra citata Conferenza internazionale con la quale è stato adottato il codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi;

Considerato che gli emendamenti di cui alle risoluzioni 1 e 2 sopra richiamate sono entrati in vigore dal 1º febbraio 1997;

Ritenuta la necessità di dare completa attuazione alla sopra citata Convenzione regola V/l con l'adeguamento della relativa certificazione;

Viste le sezioni A-V/1 e B-V/1 capitolo V del codice 1995 riguardante le disposizioni per lo speciale addestramento del personale su particolari tipi di navi;

Tenuto conto della regola I/8 dell'annesso sopraccitato e della corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW 1995 relativa agli standards di qualità dell'addestramento fornito;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1991 con il quale è stato istituito il corso di sicurezza per navi cisterne adibite al trasporto di prodotti chimici;

Visto il modello di corso n. 1.04 pubblicato dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO);

Considerato che il programma del corso di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici istituito con decreto ministeriale 18 luglio 1991 sopra citato risulta conforme alle disposizioni emanate dal codice STCW '95 sezioni A-V/1 e B-V/1 capitolo V;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e durata

1. Il programma di attuazione, le strutture ed attrezzature per lo svolgimento del corso e i requisiti del corpo istruttori del corso di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici di cui agli allegati *A*, *B* e *C* del decreto ministeriale 18 luglio 1991, sono conformi alle disposizioni impartite dalla Convenzione STCW '95, regola V/1, e dalle sezioni A-V/1 e B-V/1 capitolo V del codice STCW '95.

2. I centri di addestramento devono predisporre un sistema di valutazione della qualità dell'addestramento fornito secondo le disposizioni dettate dalla regola A-I/8 del codice STCW '95.

3. Il corso di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici effettuato presso un centro di addestramento autorizzato o riconosciuto da un'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea è considerato valido ai fini di cui al presente decreto.

Art. 2.

Attestato di frequenza del corso

1. I centri autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a rilasciare gli attestati di superamento del corso di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici, dovranno adeguare la certificazione secondo il modello di cui all'allegato *A* del presente decreto.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2001

Il dirigente generale: NOTO

ALLEGATO *A*
(art. 2, comma 1)

MODELLO DI ATTESTATO DI FREQUENZA DEL CORSO DI SICUREZZA PER NAVI CISTERNE ADIBITE AL TRASPORTO DI PRODOTTI CHIMICI

....
(intestazione dell'Istituto, ente o società riconosciuto)

CORSO DI ADDESTRAMENTO DI SICUREZZA PER NAVI CISTERNE ADIBITE AL TRASPORTO DI PRODOTTI CHIMICI
(SPECIALIZED TRAINING FOR CHEMICAL TANKERS)

Si certifica che il sig. ....
We hereby certify that Mr.
nato a .... il ....iscritto nelle matricole
born in *on* *entered in the registers*
del Compartimento marittimo di .... al n.........................
of the Marine Department of *n.*
ha frequentato dal .... al .... con esito favorevole, il corso di
has attended from *to* *with positive results the course of*

SICUREZZA PER NAVI CISTERNE ADIBITE AL TRASPORTO DI PRODOTTI CHIMICI
(SPECIALIZED TRAINING FOR CHEMICAL TANKERS)

presso ...., riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con dispaccio n. .... in data ....
at the ....
recognized by Ministry of the Infrastructures and Transports with despatch n. *dated*

Tale corso si è svolto ai sensi della Regola V/1 dell' Annesso alla Convenzione internazionale IMO STCW/95 e delle sezioni A-V/1 e B-V/1 del Codice STCW e secondo le modalità di cui al D.M. ....
The above mentioned training course has taken place in accordance with Regulation V/1 of the IMO STCW-95 Convention and of STCW Code, section A-V/1 and B-V/1 and in compliance with procedures of the M.D. ....

Data del rilascio .... Registrato con il n...........
Date of issue *Registered n.*

IL DIRETTORE DEL CORSO
course Director

....

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI ESAMI
President of examination commission

....

RAPPRESENTANTE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Representative of Ministry of the Infrastructures and Transports

01A9861

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Rinvio della ripubblicazione del testo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo *B*)», del testo del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 326, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo *C*)», e del testo del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo *A*)», corredati delle relative note.

Si comunica che, per esigenze tecniche, la ripubblicazione, già prevista in data odierna, del testo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo *B*)», del testo del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 326, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo *C*)», e del testo del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo *A*)», corredati delle relative note, sarà effettuata in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 14 settembre 2001.

01A10070

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del consolato generale onorario in Antananarivo (Madagascar)

IL VICE DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Cinzia Catalfamo in Akbaraly, console generale onorario in Antananarivo (Madagascar) oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini ed all'esercizio delle funzioni previste dal decreto ministeriale n. 920 del 27 ottobre 2000, esercita le seguenti funzioni consolari:

1) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Pretoria (Sud Africa) del giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione e delle leggi dello Stato, previsto ai sensi dell'art. 10 della legge n. 91 del 5 febbraio 1992, ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 agosto 2001

Il vice direttore generale per il personale
SANFELICE DI MONTEFORTE

01A9947

Rilascio di exequatur

In data 3 agosto 2001 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Ugo Zovatto console onorario della Repubblica di Polonia a Padova.

01A9873

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 7 settembre 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8952
Yen giapponese	108,32
Corona danese	7,4426
Lira Sterlina	0,61610
Corona svedese	9,4950
Franco svizzero	1,5118
Corona islandese	89,25
Corona norvegese	7,9775
Lev bulgaro	1,9463
Lira cipriota	0,57280
Corona ceca	34,155
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,11
Litas lituano	3,5808
Lat lettone	0,5597
Lira maltese	0,4022
Zloty polacco	3,7865
Leu romeno	27014
Tallero sloveno	219,6128
Corona slovacca	43,220
Lira turca	1253000
Dollaro australiano	1,7232
Dollaro canadese	1,3942
Dollaro di Hong Kong	6,9823
Dollaro neozelandese	2,0679
Dollaro di Singapore	1,5697
Won sudcoreano	1150,33
Rand sudafricano	7,5915

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A10060

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Velaxine»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 406 del 27 giugno 2001

Specialità medicinale: VELAXINE, «150 mg capsule a rilascio prolungato» 10 capsule - A.I.C. n. 028834063.

Società: Home products italiana S.p.a. - via Puccini n. 3 - 20121 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica classificazione.

Con riferimento alla confezione della specialità medicinale in oggetto, autorizzata con decreto NCR n. 64 del 19 marzo 2001 è apportata la seguente modifica di classificazione:

classe: «C» è rettificato in classe: «A».

Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

01A9880

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Celestone»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 447 del 2 luglio 2001

Specialità medicinale: CELESTONE.

Titolare A.I.C.: Schering Plough S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Ripamonti, 89 - 20141 Italia, codice fiscale n. 00889060158.

Variazione A.I.C.: riduzione del periodo di validità (B11).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Si autorizza la riduzione del periodo di validità da sessanta a trentasei mesi relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 019644032 - «4mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare, endovenoso, intralesionale, intra-articolare» 5 fiale da 1 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino a trentasei mesi dalla data di produzione.

Le confezioni che risultano prodotte da oltre trentasei mesi devono essere ritirate immediatamente dal commercio.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9881

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nopar»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 449 del 9 luglio 2001

Specialità medicinale: NOPAR.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino - Firenze, via Gramsci, 731/733 - 50019 Italia, codice fiscale n. 00426150488.

Variazione A.I.C.: 17. Modifica delle specifiche relative al medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si approva il nuovo limite a fine validità di pergolide sulfossido: non superiore al 6%, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028507022 - «0,25 mg compresse» 40 compresse;

A.I.C. n. 028507046 - «0,05 mg + 0,25 mg» 75 compresse + 6 compresse confezione starter.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9885

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Plak out»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 463 del 9 luglio 2001

Specialità medicinale: PLAK OUT.

Titolare A.I.C.: Byk Gulden Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cormano - Milano, via Giotto, 1 - 20032 Italia, codice fiscale n. 00696360155.

Variazione A.I.C.:

1. Modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (modifica officine);

19. Modifica delle specifiche relative agli eccipienti di un medicinale (esclusi i coadiuvanti per vaccini e gli eccipienti di origine biologica).

È autorizzata a trasferire le fasi di produzione, confezionamento e controllo della specialità medicinale: «Plak out» dallo stabilimento Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, Konstanz (D) stabilimento di Singen a: produzione e confezionamento presso la Byk Mazovia, nello stabilimento di Lyszkowice (Polonia) e da Hawe - Neos Dental, dr. H.v. Weissenfluh, nello stabilimento di Bioggio (Svizzera), il controllo sul prodotto finito ed il rilascio dei lotti sono effettuati da Hawe - Neos Dental, dr. H.v. Weissenfluh, nello stabilimento di Bioggio (Svizzera). È inoltre autorizzata a modificare le specifiche relative agli eccipienti, come indicate nella documentazione agli atti.

Relativamente alla confezione sottoelencata: A.I.C. n. 032142022 - Soluzione 0,12% flacone 150 ml.

È inoltre autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

A.I.C. n. 032142022 - «0,12% soluzione» 1 flacone da 150 ml

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9884

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cebion»

Estratto provvedimentoA.I.C. n. 472 del 12 luglio 2001

Specialità medicinale: CEBION.

«1 g compresse effervescenti» 10 compresse effervescenti senza zucchero - A.I.C. n. 003366200.

Società: Bracco S.p.a., via Egidio Folli n. 50 - 20134 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

È approvata la modifica eccipienti casi come agli atti di questa ammministrazione e di seguito indicata.

Principio attivo: invariato.

Eccipienti: acido tartarico ricoperto 1100,15 mg - sodio bicarbonato 1000 mg - acido adipico 150 mg - sorbitolo 677 mg - saccarina sodica 8 mg - ciclamato sodico 100 mg - aroma di cedro polvere 165 mg - giallo chinolina 0,25 mg - silice precipitata 4 mg.

È inoltre approvata la conseguente modifica secondaria della produzione del medicinale.

01A9882

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Livial»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 480 del 12 luglio 2001

Specialità medicinale: LIVIAL.

«2,5 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 028035018.

Titolare A.I.C.: N.V. Organon - Kloosterstaat, 6 - 5349 Ab Oss (Olanda).

Oggetto provvedimento di modifica: estensione indicazione terapeutica.

Si autorizza, per la specialità medicinale in oggetto indicata, l'aggiunta, di una nuova indicazione appartenente alla stessa area terapeutica e cioè: «prevenzione della perdita di tessuto minerale osseo in donne in post-menopausa con aumentato rischio di fratture».

01A9883

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Silvercef»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 449 del 16 luglio 2001

Specialità medicinale: SILVERCEF, 1 «1000 mg im» 1 flac. polv. liof. 1 g + 1 fiala solvente 2,5 ml per soluz. iniett. uso im - A.I.C. n. 032980017.

Società: Farma Uno S.r.l., via Conforti, 42 - 84083 Castel San Giorgio (Salerno).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Silvercef», «1000 mg im» 1 flac. polv. liof. 1 g + 1 fiala solvente 2,5 ml per soluz. iniett. uso im - A.I.C. n. 032980017, prodotti anteriormente al 7 febbraio 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 892 del 16 ottobre 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 5 agosto 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9906

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Iperten»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 483 del 16 luglio 2001

Specialità medicinale: IPERTEN.

Titolare A.I.C.: Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A - 43100 Italia, codice fiscale n. 01513360345.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 029224019 - «10» 14 compresse 10 mg varia a «10 mg compresse» 14 compresse;

A.I.C. n. 029224021 - «20» 14 compresse 20 mg varia a «20 mg compresse» 14 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9886

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Octofene»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 490 del 16 luglio 2001

Specialità medicinale: OCTOFENE - AD 10 supposte - A.I.C. n. 025404017.

Società: Fournier Pharma S.p.a. - via Cassanese, 224 - 20090 Segrate (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Octofene» - AD 10 supposte - A.I.C. n. 025404017, prodotti anteriormente al 1° agosto 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 644 del 6 giugno 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 27 luglio 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9907

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651210/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77